

to importo venga versato dal coordinatore dell'Eranet HDHL-INTIMIC sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa HDHL-INTIMIC Interrelation of the INtesTinal MICrobiome, Diet and Health», così come previsto dal contratto n. 727565 fra la Commissione europea e i partner dell'Eranet HDHL-INTIMIC, tra i quali il MIUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

4. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la modulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dall'Eranet HDHL-INTIMIC e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle Guide Lines for Applicants del bando HDHL-INTIMIC nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016 e sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, ovvero sino a concorrenza dell'importo disponibile.

2. Il beneficiario Università degli studi di Milano - Dipartimento di scienze farmaceutiche e biomolecolari, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del/dei soggetto/i beneficiario/beneficiari, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1-2655

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>

19A04639

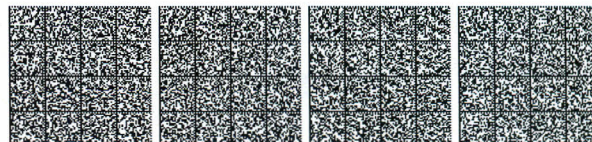
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 maggio 2019.

Individuazione delle modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA CONDIZIONE ABITATIVA

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che,



all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di categorie sociali in possesso di determinati requisiti;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» ed in particolare, l'art. 6 comma 5 che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;

Visto l'art. 1, comma 20 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (stabilità 2018), con il quale è stata assegnata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

Visto l'art. 1, comma 21 della menzionata legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede la possibilità per le Regioni di destinare le somme non spese della dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli all'incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per le finalità indicate all'art. 11, comma 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche;

Visto, altresì, il comma 22 del sopracitato art. 1 che stabilisce che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, siano stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due Fondi in relazione alle annualità pregresse;

Vista la nota ministeriale 19 aprile 2019 prot. 3648 con la quale è stato richiesto alle singole regioni di voler quantificare e comunicare al Ministero, al fine dell'emanazione del decreto di cui al menzionato comma 22, le risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli a valere sulle annualità pregresse (2014-2018);

Considerato che le regioni hanno riscontrato la citata nota ministeriale 19 aprile 2019 con l'invio di dati che danno conto di una non sempre efficace tempestività nell'utilizzo delle risorse assegnate con i riparti 2014-2018;

Considerato che si sono svolti alcuni incontri a livello tecnico tra la Direzione generale per la condizione abitativa e il Coordinamento interregionale al fine di individuare modalità condivise di trasferimento delle risorse di che trattasi;

Considerato che a seguito delle citate riunioni le regioni hanno richiesto di apportare alcune modifiche al testo del decreto direttoriale predisposto dalla Direzione generale;

Ritenuto che le richieste modifiche possano essere condivise;

Ritenuto opportuno procedere all'emanazione del sopracitato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di consentire alle regioni di poter destinare le somme non spese a valere sui precedenti riparti del Fondo nazionale inquilini morosi per l'incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai fini alla riduzione del disagio abitativo;

Decreta:

Articolo unico

1. Per le annualità 2014-2018 le somme non spese, alla data del presente decreto, della dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 5, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013 convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono indicate nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le Regioni possono riallocare sul Fondo nazionale per il sostegno alla locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche le risorse che risultino non utilizzate dai comuni, al netto delle procedure in corso, alla data del 30 giugno 2019.

3. Le Regioni riprogrammano, con tempi e modalità autonome entro il termine del 31 marzo 2020, le risorse di cui al comma 2 da riallocare, con l'obiettivo di garantirne il pieno utilizzo da parte dei comuni, anche in forma coordinata con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui del all'art. 11, comma 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche.

4. L'importo delle risorse che risulteranno non utilizzate dai comuni, al netto delle procedure in corso, alla data del 30 giugno 2020, verrà scomputato nel riparto della annualità 2020 del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli.

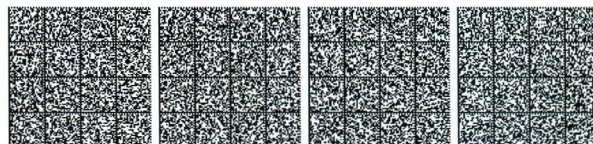
Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 31 maggio 2019

Il direttore generale: MIGLIACCIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare n. 1-2465



ALLEGATO

**Legge 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1, comma 22,
Fondo inquilini morosi incolpevoli
Somme non spese nel periodo 2014 – 2018**

Regioni	Riparti Ministeriali 2014-2018 (€)	Somme non utilizzate Riparti 2014-2018 (€)	Percentuale di utilizzo (%)
Piemonte	21.485.909,50	2.859.230,87	86,69
Valle d'Aosta	359.369,23	0,00	100,00
Lombardia	39.530.980,84	7.474.029,67	81,09
Veneto	9.074.766,93	3.765.515,99	58,51
Friuli-Venezia Giulia	1.946.582,38	1.130.337,93	41,93
Liguria	6.519.603,20	767.824,09	88,22
Emilia-Romagna	20.567.530,98	9.525.606,09	53,69
Toscana	16.807.022,91	8.649.255,66	48,54
Umbria	3.126.897,44	2.218.754,38	29,04
Marche	4.575.794,48	3.952.622,50	13,62
Lazio	23.163.245,38	15.061.388,64	34,98
Abruzzo	2.152.376,68	1.748.469,47	18,77
Molise	214.080,02	132.657,31	38,03
Campania	14.760.068,09	13.429.435,35	9,02
Puglia	11.313.787,05	9.878.494,82	12,69
Basilicata	187.987,85	136.181,85	27,56
Calabria	1.619.014,51	1.468.926,63	9,27
Sicilia	5.567.886,49	5.325.054,87	4,36
Sardegna	1.277.012,11	404.649,06	68,31
Totali	184.249.916,07	87.928.435,18	52,28

19A04766

